

Valutazioni sul testo del disegno di legge n. 1741 - C, recante ‘Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali.’
(Delibera del 20 gennaio 2010)

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 20 gennaio 2010, ha adottato la seguente risoluzione:

«Il Consiglio superiore della magistratura:

Premessa.

Il disegno di legge delega è composto di due articoli, il primo contiene la delega al Governo per la riforma della disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, il secondo contiene la delega a riformare la legge fallimentare penale di cui al titolo VI del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (non modificato dalla riforma attuata con la legge n. 80/05), il d.lgs. n. 5/06 e il d.lgs. n. 129/07. Nella relazione si legge che la finalità della delega è quella di uniformare le procedure, adeguare la disciplina del salvataggio delle grandi imprese alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché completare la riforma della legge fallimentare, attuata con il d.lgs. n. 5/06 e correttivi successivi.

Entrambi gli articoli si caratterizzano per l’ampiezza e la genericità delle direttive impartite al Governo.

E’ indubbio che si tratta di materia di competenza del Parlamento, a cui spetta, ad esempio, di indicare i presupposti per il ricorso all’amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, di stabilire le fasi e la titolarità del relativo procedimento ed il soggetto titolare delle conseguenti decisioni.

Ma è altrettanto, indubbio che un organo altamente tecnico quale il C.S.M. può, soprattutto in considerazione dell’importanza della materia, fornire al Ministro della giustizia indicazioni, considerazioni e valutazioni migliorative, nel rispetto del monito del Presidente della Repubblica che il 26 aprile 2006, nel ricordare la facoltà del C.S.M. di esprimere pareri e formulare proposte al Ministro, ha precisato che *“tale facoltà è da esercitare con profondo, leale spirito collaborativo e nella consapevolezza del suo limite consultivo”*.

1. La riforma dell’amministrazione straordinaria.

1.1 L’art. 1 contiene una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la **riforma organica della disciplina delle procedure di “amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”**, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, comprese le disposizioni per *il salvataggio delle imprese che esercitano servizi pubblici di interesse economico essenziale*. La delega è finalizzata ad armonizzarne le disposizioni, a semplificarne le procedure e ad assicurare la continuità aziendale e la salvaguardia dei posti di lavoro nel rispetto della tutela del credito e della concorrenza.

La direttiva di cui alla lett. a) dell'art. 1 propone l'*unificazione* della procedura dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al d.lgs. n. 270/99 (c.d. legge Prodi bis) e la procedura di amministrazione straordinaria, emanata in occasione del dissesto Parmalat di cui al d.l. n. 347/03 (c.d. decreto Parmalat) convertito in legge n. 39/04 (c.d. legge Marzano), successivamente modificato con il d.l. n. 134/08 (decreto Alitalia).

In base al tenore della previsione di cui all'art. 1 lett. a), secondo la quale il legislatore delegato dovrebbe operare l'unificazione "*individuando quale provvedimento iniziale della procedura il decreto di ammissione alla medesima da parte del Ministro dello sviluppo economico*", ciò dovrebbe realizzarsi attraverso un intervento di estensione del sistema di accesso previsto dalla disciplina speciale alla disciplina generale.

L'intervento costituisce una rilevante inversione di tendenza rispetto al processo di modernizzazione ed armonizzazione della disciplina nazionale a quella europea, processo che ha determinato l'abrogazione della vecchia procedura di amministrazione straordinaria - legge n. 79/95 (c.d. Vecchia Prodi) - e l'emanazione della nuova procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. n. 270/99.

A fronte di una scelta d'indubbia rilevanza, di piena competenza parlamentare, appare opportuno in questa sede evidenziare le conseguenze che possono derivare da tale intervento di riforma.

1.2 L'unificazione delle procedure con l'estensione alla procedura di amministrazione straordinaria a carattere generale prevista per le imprese che presentino le caratteristiche dimensionali di cui all'art. 2 d.lgs. n. 270/99 (numero di dipendenti superiore a 200 e debiti non inferiori ai 2/3 del totale dell'attivo e dei ricavi) del sistema di accesso previsto per le imprese in stato di insolvenza che presentino le caratteristiche dimensionali di cui all'art. 1 legge n. 37/04 (numero di dipendenti superiore a 500 e passività non inferiori a trecento milioni di euro) determina l'avvio della procedura di amministrazione straordinaria unificata attraverso un modulo analogo a quello della vecchia legge Prodi, ovvero attraverso un sistema di accesso che già nel 1995 aveva determinato l'apertura di un procedimento di infrazione contro l'Italia.

Si assiste così all'eliminazione **del prodromico esame della percorribilità della via della conservazione**, sia al momento dell'apertura che in quello successivo della verifica della fattibilità di un eventuale programma di cessione, come previsto agli articoli 4, commi 4, 4 bis e 11 bis del d.l. n. 347/03, nonché all'abrogazione della previsione dell'interruzione della procedura quando il programma risulti non realizzabile.

La delega opera dunque la soppressione della fase di controllo giurisdizionale dei requisiti per l'ammissione, la soppressione della fase di verifica della sussistenza delle concrete prospettive di recupero, la conseguente soppressione della fase di contraddittorio che si instaura nell'udienza camerale per dichiarazione di insolvenza e in quella per apertura della procedura, udienze alle quali partecipano ed interloquiscono i rappresentanti delle classi creditorie coinvolte nel dissesto. La delega si caratterizza altresì per la sostanziale eliminazione dei casi di conversione della procedura in fallimento.

Il trattamento differenziato tra medie imprese, le cui procedure d'insolvenza sono affidate ai tribunali e grandi imprese, le cui procedure d'insolvenza sono affidate all'esecutivo, trova

giustificazione nell'interesse pubblico al salvataggio, sempre che questo sia in concreto realizzabile e verificato come tale.

Si propone quindi un sistema che, nel dare accesso alla ristrutturazione senza la necessaria procedura di verifica - in concreto - della sussistenza dei presupposti e senza la garanzia di una fase di difesa degli interessi contrapposti, rischia di determinare, da un lato, un trattamento privilegiato per taluni debitori e, dall'altro, un'ingiustificata ablazione del diritto di difesa dei creditori delle grandi imprese in crisi.

1.3 L'eliminazione di una procedura istruttoria davanti al tribunale ed in particolare di una fase di verifica dei requisiti per la dichiarazione di insolvenza e quindi della fase successiva di controllo, sulla base della relazione del commissario ed alla luce del programma, dell'esistenza di concrete prospettive di recupero che caratterizza la struttura bi-fasica tipica della Prodi *bis*, comporta poi l'effetto della **soppressione di un'importante fase di pubblicità che caratterizza la fase della apertura della procedura.**

Il disegno di legge, infatti, abrogando la fase dell'udienza per la dichiarazione di insolvenza elimina la fase caratterizzata da ampia pubblicità attuata attraverso la comunicazione, il deposito e la pubblicazione della sentenza dichiarativa dell'insolvenza.

La sentenza dichiarativa dell'insolvenza, che precede l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, come attualmente previsto dagli articoli 1-3 d.lgs. n. 247/99, è comunicata e pubblicata nelle forme della dichiarazione di fallimento e annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale o quella effettiva. Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza può inoltre essere proposta opposizione da qualsiasi interessato con la conseguenza che in caso di accertamento della mancanza dei requisiti la procedura può essere convertita in fallimento.

Dal sommario richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 1-30 d.lgs. n. 270/99, che disciplinano la fase introduttiva della procedura che si svolge davanti al tribunale fallimentare, emerge che il decreto del Ministro di *immediata ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria*, che secondo la proposta di legge diventerebbe il sistema di accesso all'amministrazione straordinaria di tutte le grandi imprese in crisi, rischia di sottrarre la fase della tutela giurisdizionale a tutti i soggetti coinvolti nel dissesto della grande impresa, con effetti pregiudizievoli riguardo alla necessità di tutela indifferenziata.

L'emanazione poi di un decreto di ammissione immediata, senza alcuna preventiva pubblicità, potrebbe determinare l'effetto disgregativo temuto nel caso Parmalat; potrebbe infatti verificarsi, in ipotesi di crisi aziendali di minore dimensione e quindi soggetta ad una minore pubblicità mediatica che, nelle more dell'emanazione del decreto, le unità commerciali situate all'estero, facenti capo all'impresa italiana in crisi, vengano dichiarate in stato di insolvenza in altri Stati europei e sottoposte a più procedure concorsuali, ai sensi del Reg. CE n. 2000/1346 del 29 maggio 2000, con rilevanti conseguenze disgregative.

1.4 Nel sistema di accesso dell'amministrazione straordinaria delle imprese con numero di dipendenti superiore a 500 la fase di dichiarazione dell'insolvenza è tutta interna alla procedura. Secondo la previsione dell'art. 2 legge n. 39/04, contestualmente alla domanda, l'imprenditore deve presentare ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza. La legge delega **non contiene**

indicazioni circa il coordinamento dei due procedimenti, né è dato intendere con sufficiente chiarezza se, riguardo al procedimento per la dichiarazione di insolvenza si faccia riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria generale o alla disciplina di amministrazione straordinaria delle imprese con numero di dipendenti superiore a 500. Il potere di ammettere la grande impresa alla procedura di insolvenza dell'amministrazione straordinaria, nella forma speciale ed ulteriore di cui alla legge n. 39/04, rimane circoscritto all'ambito amministrativo e non giurisdizionale, dei poteri del Ministro che prima dispone l'ammissione immediata alla procedura e, poi, autorizza l'esecuzione del programma di cui all'art. 54 d.lgs. n. 270/99, in ciò differenziandosi dalla disciplina generale che invece prevede l'apertura della procedura solo all'esito della decisione del tribunale ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 270/99, assunta in base alla verifica della sussistenza delle concrete prospettive di recupero.

Tale valutazione, secondo la proposta di legge, sarebbe invece demandata al Ministro in via generale. L'ammissione è disposta in via "*immediata*", in base all'istanza "*motivata*" e "*corredata da adeguata documentazione*" che l'impresa rivolge al Ministro; a sua volta, la motivazione dell'istanza risulta connessa, in base a quanto previsto dallo stesso art. 2, alla "*ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art. 1*". Poiché quest'ultimo articolo, a sua volta, identifica le imprese destinatarie della sua disciplina come quelle che - avendo i requisiti "*dimensionali*" di cui alle lett. a) e b) dello stesso art.1, primo comma - intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art. 27, secondo comma, lettera b) d.lgs. n. 270/1999, se ne deduce che l'istanza, fin dalla sua presentazione, deve essere rivolta a suffragare l'intento di avvalersi della procedura e deve quindi allegarsi, in prima battuta, la prova della ricorrenza delle "*concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali*", enunciate dallo stesso art. 27 d.lgs. n. 270/99, come finalità a cui è strumentale la stessa procedura di ristrutturazione.

1.5 Si segnala infine che l'aspetto pubblicistico della crisi, attualmente tutelato dall'intervento propositivo e consultivo del pubblico ministero - il quale conserva anche dopo la riforma della legge fallimentare il ruolo di parte processuale nell'ambito delle procedure concorsuali nei confronti della generalità degli imprenditori commerciali - sembra perdere momenti specifici di tutela in considerazione dell'eliminazione della possibilità di intervento del medesimo, analogo a quello attualmente previsto all'art. 3, primo comma, d.lgs n. 270/99.

2. La delega per la riforma delle disposizioni penali della legge fallimentare, titolo VI R.D. n. 267/42.

2.1 La riforma della legge fallimentare realizzata attraverso il d.l. n. 35/05, convertito in legge n. 80/05, con il d.lgs. n. 5/06 ed infine con il decreto correttivo n. 26/07, ha operato con la modalità dell'innesto una serie di modifiche delle disposizioni di cui al r.d. n. 267/42 contenente la *disciplina del fallimento del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata*.

Riguardo alla tutela penale, con la legge n. 80/05 non è stata conferita alcuna delega al Governo, né modifiche sono state introdotte per effetto degli interventi correttivi successivi.

Le direttive del disegno di delega di cui alla citata legge, relative al titolo VI della legge fallimentare, di cui alla lett. d) dell'art. 2, sono state eliminate nel corso della discussione per l'approvazione della proposta a seguito di emendamento soppressivo determinato dal fatto che

veniva conferita delega diretta ad una drastica riduzione delle sanzioni previste per i reati fallimentari.

Riguardo alla tutela penale la riforma fallimentare attuata tra il 2005 ed il 2007 non ha quindi offerto nessuna soluzione in riferimento alle questioni per cui tradizionalmente si invocava un intervento del legislatore quali: la necessità di individuazione del momento di rilevanza penale delle condotte dell'imprenditore commerciale ai fini della configurabilità dei reati di bancarotta, l'intervento in merito a lacune quali quella della mancata previsione dell'estensione agli amministratori ed ai liquidatori dei reati previsti per l'imprenditore in concordato, la risoluzione delle antinomie tra bancarotta impropria e reati societari come modificati dalla riforma, la risoluzione di questioni processuali determinate dal codice di procedura penale del 1988 quali quella della pregiudizialità della sentenza dichiarativa di fallimento. La riforma fallimentare, attuata senza alcun intervento nel settore penale, ha determinato ulteriori antinomie e lacune. Alcune questioni sono state risolte dalla giurisprudenza che ha ricollegato alla riforma effetti abrogativi sia pure indiretti: si pensi all'abrogazione di taluni obblighi imposti al fallito e di talune conseguenze connesse alla dichiarazione di fallimento o alla sostanziale modifica del concordato preventivo o all'abrogazione dell'amministrazione controllata. Per altre questioni non risolvibili in sede giurisprudenziale l'intervento del legislatore si pone necessario ed urgente.

Una delle tematiche di maggior rilievo, sorta a seguito della riforma, è quella della tutela penale da apprestare in riferimento a condotte dell'imprenditore individuale, collettivo o organizzato in forma societaria, idonee a determinare grave danno ai creditori - si pensi alla falsa esposizione di dati contabili ai fini dell'ammissione al nuovo concordato o all'omologazione degli accordi di ristrutturazione - fatti che non integrano alcuno dei tradizionali reati fallimentari e non sono sussumibili nei reati del codice penale.

Il disegno di legge contenente la delega per la riforma dei reati fallimentari risolve il vuoto normativo e dunque lo scollamento determinatosi a seguito della riforma nel *corpus juris fallimentare* tra le disposizioni apprestate per offrire ai creditori dell'imprenditore commerciale un'adeguata tutela civile e quelle finalizzate ad apprestare un'adeguata tutela penale.

La delega affronta e risolve la questione dell'*individuazione del momento di rilevanza penale delle condotte dell'imprenditore commerciale ai fini della configurabilità dei reati di bancarotta*, risolve le antinomie della bancarotta impropria, sorte dopo la modifica dei reati societari, risolve in radice la questione relativa all'estensione agli amministratori ed ai liquidatori dei reati previsti per l'imprenditore in concordato.

Rimane invece insoluta la questione processuale concernente la pregiudizialità della sentenza di fallimento, così che a fronte di una sentenza dichiarativa non definitiva, senza alcun intervento del legislatore, dovrà proseguirsi nell'interpretazione giurisprudenziale, oscillante tra sospensione del processo penale e riconoscimento in capo al giudice penale del potere, suppletivo rispetto a quello del giudice civile, di sindacare la fondatezza della sentenza dichiarativa di fallimento.

2.2 Per quanto riguarda gli aspetti principali della riforma della legge fallimentare penale, l'art. 2 contiene la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle disposizioni penali in materia di procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il disegno di legge introduce alcune modifiche rilevanti. Si segnala in particolare:

a) La definizione della **bancarotta fraudolenta patrimoniale** risulta parzialmente differente da quella vigente - art. 216 primo comma l.f. - rispetto alla quale:

- mentre non muta la classificazione delle condotte aggressive del patrimonio e quindi “*distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione e dissipazione*”, viene diversamente descritto l’oggetto materiale del reato che non sono più “*i beni*” del fallito - come recita l’art. 216 della legge fallimentare - ma “*il patrimonio che, a norma delle leggi civili, è destinato al soddisfacimento dei creditori*”;

- risulta mutata la definizione del contegno aggressivo dell’interesse creditorio consistente - ex art. 216 l.f. - nell’espone o riconoscere passività inesistenti laddove nel d.d.l. 1741 si esige che queste condotte siano “*finalizzate ad arrecare pregiudizio ai creditori*”;

- si condiziona la rilevanza della condotta al fatto che intervenga “*contemporaneamente allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo*”.

La relazione di presentazione del d.d.l. chiarisce che si vorrebbe così introdurre una “*zona di rischio penale*” individuata nell’insolvenza o nella situazione di concreto pericolo d’insolvenza. Si vuole evitare che una condotta anche molto antecedente alla dichiarazione d’insolvenza sia penalmente rilevante come oggi accade.

b) La **bancarotta causativa del dissesto** consumata dall’imprenditore individuale è istituito di assoluta novità del d.d.l. n. 1741 poiché ad oggi questa tipologia di bancarotta è esclusivamente riferita all’impresa collettiva. Pare qui di vedere un allargamento della fattispecie penalmente rilevante. Si tratta di un meccanismo non del tutto coerente con la logica della disciplina vigente e storicamente consolidata. La legge fallimentare punisce infatti il cagionamento doloso dell’impresa societaria per prevenire l’abuso dell’ente giuridico da parte delle persone fisiche. Il legislatore vuole evitare che persone fisiche senza scrupoli, ritenendosi coperti dal velo della personalità giuridica autonoma dell’impresa societaria, danneggino o mettano in pericolo l’interesse dei creditori sociali senza dover temere l’aggressione al loro patrimonio personale. L’imprenditore individuale è invece “*esposto*”, per così dire, con tutto il suo patrimonio, in sostanza non può nascondersi dietro alcun velo societario. Appare quindi del tutto superfluo ritenerlo responsabile di siffatto abuso e la norma rischia di essere uno strumento di “*accanimento*” sull’impresa individuale. Si tratta peraltro di un’innovazione destinata ad avere un rilievo pratico marginale poiché il ddl 1741 esige che la condotta di causazione dolosa del dissesto sia “*intenzionale*”.

c) La **bancarotta fraudolenta documentale** è definita dalla direttiva in esame come la “*condotta dell’imprenditore individuale che, allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero di occultare il dissesto o la commissione dei reati di cui ai numeri 1) e 3), nei tre anni precedenti il provvedimento di apertura della procedura concorsuale, distrugge, sottrae, falsifica od omette di tenere i libri o le scritture contabili previsti dalla legge, ovvero tiene i medesimi in modo irregolare o incompleto*”. La logica della riforma proposta è qui analoga a quella che guida la modifica della disciplina della bancarotta fraudolenta patrimoniale appena esaminata perché:

- non muta la definizione della condotta tipica nella parte riferita a chi “*distrugge, sottrae, falsifica*” libri e scritture contabili;

- introduce il riferimento alla condotta della “*omessa tenuta*”, oggi non esplicitamente prevista ma dagli interpreti riferita al contegno di chi tiene libri e conti “*in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari*”;

- muta parzialmente la caratura dell'elemento soggettivo che non è più - alternativamente - di perseguire ingiusto profitto proprio o altrui o di recare pregiudizio ai creditori. Rimasto fermo il fine di pregiudicare i creditori, al posto dell'ingiusto profitto si introduce la più specifica finalità di occultare il dissesto o la commissione di fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale o preferenziale;

- condiziona la rilevanza della condotta al fatto che intervenga *“nei tre anni precedenti il provvedimento di apertura della procedura concorsuale”*. Ritorna qui l'introduzione della detta *“zona di rischio penale”* della quale si è già detto a proposito della bancarotta fraudolenta patrimoniale. Le perplessità già intraviste qui devono essere confermate. Sarebbe esente da pena quell'imprenditore che avesse dissipato l'intero patrimonio dell'impresa fallita ed avesse al contempo distrutta l'intera contabilità (o non l'avesse costituita inizialmente) solo che, negli ultimi tre anni prima dell'apertura della procedura concorsuale, regolarizzasse la contabilità magari dando minuziosamente conto delle più gravi distrazioni patrimoniali consumate o della distruzione della contabilità antecedente al detto triennio. Se si opponesse, a questo rilievo, che l'apertura della procedura concorsuale non è esattamente nella disponibilità dell'imprenditore sarebbe ragionevole osservare che l'esperienza di procedure *“ritardate”* è fin troppo ricca. Secondo la disciplina proposta dal d.d.l. in esame, peraltro, il ritardo costituirebbe ipotesi di bancarotta semplice. Una prospettiva certamente preferibile per l'imprenditore senza scrupoli. Perché il *“ritardato fallimento”* assuma la caratura della bancarotta fraudolenta (per cagionamento del dissesto) occorre infatti che il ritardo implichi un *“aggravio”* del dissesto. Ciò che costituisce un *quid pluris* sostanziale rispetto al dato puramente temporale, implicando, ad esempio, un significativo aumento dello stato passivo.

d) La bancarotta fraudolenta preferenziale è definita come la *“condotta dell'imprenditore che, allo scopo di favorire taluni creditori a danno di altri, contemporaneamente allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo, esegue pagamenti, o altre prestazioni estintive di obbligazioni, indebiti o non giustificati sotto il profilo giuridico o economico, ovvero simula titoli di prelazione”*.

La formulazione diverge dalla norma attuale che non richiede esplicitamente che i pagamenti preferenziali o i simulati titoli di prelazione intervengano quando l'impresa si trova in stato d'insolvenza. Al riguardo occorre però evidenziare che la dottrina pressoché unanime e la non ricca giurisprudenza ritengono che il presupposto del reato è lo stato d'insolvenza. Da questo angolo visuale, quindi, la norma proposta esplicita un'esegesi consolidata di quella vigente.

Qualche perplessità deriva dall'inciso della norma proposta a tenore del quale i pagamenti preferenziali (in senso lato, tutte le modalità estintive di debito) sarebbero penalmente rilevanti in quanto *“indebiti o non giustificati sotto il profilo giuridico o economico”*. In realtà i pagamenti indebiti o ingiustificati costituiscono dissipazione patrimoniale. L'inciso rischia, quindi, di compromettere la chiara differenza oggi esistente tra bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta preferenziale.

e) La bancarotta fraudolenta impropria - patrimoniale, documentale, preferenziale - dei soggetti qualificati operanti all'interno di imprese collettive o di enti, secondo il d.d.l. in esame si riferisce ai *“fatti di cui alla lettera a) commessi dall'istitutore, da chi svolge, anche di fatto, funzioni di amministrazione, direzione, controllo o liquidazione di società, di imprenditori collettivi o di enti dichiarati insolventi, nonché dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; prevedere per tali ipotesi, quale dolo alternativo, quello del fine di arrecare pregiudizio ai soci”*.

Due sono i profili rilevanti:

e1) la bancarotta impropria si riferisce ad imprese collettive dichiarate insolventi. La precisazione assume un significato discriminatorio, poiché il d.d.l. 1741 prevede che *“mediante la modificazione degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che l'equiparazione della dichiarazione dello stato di insolvenza alla dichiarazione di fallimento, ai fini della punibilità delle condotte indebite o ingiustificate tenute nel corso della procedura, sia limitata all'ipotesi di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, nel corso o al termine della procedura, ovvero al caso in cui si riscontri la falsità dei presupposti per l'ammissione alla procedura”*.

L'art. 95 comma 1 d.l. 270/1999 dispone: *“La dichiarazione dello stato di insolvenza a norma degli articoli 3 e 82 è equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI della legge fallimentare”*.

Ne consegue che:

- i reati fallimentari, soprattutto la bancarotta, presuppongono la dichiarazione d'insolvenza giudiziale;

- i detti reati non sono configurabili, di norma, allorché l'impresa in crisi acceda all'amministrazione straordinaria;

- eccezionalmente sono configurabili reati fallimentari nel caso in cui l'impresa in crisi abbia fatto accesso all'amministrazione straordinaria in due soli casi: quando la procedura di amministrazione straordinaria sia convertita in fallimento; quando la procedura di amministrazione straordinaria sia stata conseguita sulla base di dati falsamente rappresentati.

Pare quindi costituirsi una discriminazione di trattamento penale non già sulla base dei comportamenti tenuti dal soggetto qualificato che opera all'interno dell'impresa collettiva ma sulla base delle vicende della procedura amministrativa. Si noti, ancora, che a siffatto soggetto potrebbe risultare comunque utile tentare la carta della falsa rappresentazione dei dati per conseguire l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Questo delitto sarebbe infatti punito da uno a cinque anni, assai meno severamente della bancarotta fraudolenta.

e2) La bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria trova – sotto il profilo dell'elemento soggettivo – **un inedito bene giuridico: l'interesse dei soci**. La dottrina e la giurisprudenza individuano l'oggettività giuridica propria del reato di bancarotta nell'interesse dei creditori declinato nella duplice veste di interesse alla integrità della garanzia patrimoniale (bancarotta patrimoniale) e di interesse alla parità di trattamento (bancarotta preferenziale). A questa oggettività giuridica, di natura privatistica-patrimoniale, è talora affiancata un'oggettività pubblicistica che si individua nell'interesse pubblico al corretto funzionamento del mercato. In nessuna di queste opzioni è mai stata presente la considerazione dell'interesse dei soci del soggetto dichiarato insolvente. Il riferimento così introdotto dal d.d.l. rischia di introdurre un elemento di incoerenza nella disciplina penale fallimentare.

f) Si assiste poi alla potenziale sensibile riduzione della pena prevista per la bancarotta fraudolenta, attualmente punita con la pena da tre a dieci anni; secondo la direttiva di cui alla lett. i) n.1 la pena potrebbe essere determinata nel minimo tra i due e quattro anni e nel massimo tra gli otto e i dodici anni. Per la bancarotta preferenziale e la bancarotta semplice, invece, la proposta contiene un minimo ed un massimo identici alla pena attualmente prevista.

g) Non è chiara la **sorte delle fattispecie penali non menzionate nel disegno di legge**, in quanto non vi è una delega espressa all'abrogazione e la previsione di cui alla lett. t) si limita a riferire l'abrogazione alle disposizioni incompatibili. In particolare, non è chiara la sorte delle fattispecie penali quali quella del **ricorso abusivo** al credito di cui all'art. 218 l.f., reato da ultimo introdotto dall'art. 32 della legge per la tutela del risparmio; del **reato di denuncia di crediti inesistenti**, di cui all'art. 220 l.f., reato proprio dell'imprenditore individuale e dell'imprenditore collettivo o degli amministratori come risultante dal combinato disposto dagli artt. 220 l.f. e 225 e 226 e 227 l.f., che per effetto della riforma sarebbe in parte assorbito nella bancarotta, come modificato secondo le direttive di cui alla lett. h) nn. 1 e 2; senza esplicita delega, in mancanza di una incompatibilità, non è chiara la sorte della fattispecie consistente nell'**inosservanza degli obblighi da parte del fallito**, ipotesi delittuosa descritta all'art. 220, primo comma; tale reato dovrebbe ritenersi ancora configurabile nell'ipotesi, ad esempio, di inottemperanza all'ordine di cui all'art. 16 n. 3 l.f., ovvero dell'ordine di deposito delle scritture obbligatorie o di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 49 l.f., ovvero dell'obbligo di comunicazione della residenza o di presentazione agli organi della procedura.

h) La previsione di cui all'art. 221 l.f. è di fatto ritenuta abrogata per effetto dell'abrogazione della procedura semplificata in relazione a tale disposizione sarebbe comunque opportuna un'espunzione espressa.

i) Il disegno di legge riguardo i **reati del curatore**, del **coadiutore** e del **commissario giudiziale** contiene una disposizione che si limita a qualificare tali soggetti agli effetti della legge penale pubblici ufficiali. Con riguardo a tali fattispecie nella relazione è esposto che tali reati vanno ricondotti nelle fattispecie delittuose dei reati commessi dal pubblico ufficiale. In proposito la direttiva di cui alla lett. n) prevede infatti che il legislatore delegato debba stabilire, agli effetti della legge penale "*l'equiparazione dei curatori, dei commissari giudiziali o governativi e dei loro coadiutori ai pubblici ufficiali*"; tale disposizione ribadisce quanto previsto dall'art. 30 l.f. secondo il quale "*il curatore è pubblico ufficiale per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni*". La direttiva di cui alla lett. n.) determina così l'abrogazione di reati di cui agli articoli 228, 229, 230 e 231 l.f..

Il reato di cui all'art. 232 l.f. circa le **domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con il fallito** ovvero le **domande di ammissione di crediti inesistenti**, la ricettazione fallimentare, prefallimentare ed il reato di cui all'art. 233 l.f. del **mercato di voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori** viene sostanzialmente modificato attraverso le direttive di cui alle lett. g) e lett. h) n. 2.

l) Il reato di **esercizio abusivo dell'attività commerciale** di cui all'art. 234 l.f. analogamente al reato di cui all'art. 220, primo comma, up, l.f., in mancanza di un'espressa abrogazione ed in ragione della non incompatibilità con la delega, non sembrerebbe abrogato; trattasi di reato che non rientra strettamente tra i reati fallimentari se non per il fatto remoto che l'inabilitazione ad esercitare l'impresa commerciale è pena accessoria dei reati fallimentari; rimane l'illecito amministrativo di cui all'art. 235 l.f. di **omessa trasmissione dei protesti cambiari, depenalizzato dalla legge n. 561/93**; i reati di cui agli articoli 236 e 237 l.f. sono modificati per effetto della direttiva di cui alla lett. h): in proposito va osservato che, per effetto dell'eliminazione della procedura di amministrazione controllata, i reati commessi in riferimento a tale procedura sono stati comunque ritenuti abrogati.

m) Infine, si prevede, operando sugli articoli 96 e 97 d.lgs. n. 270/99, di escludere l'equiparazione agli effetti penali della dichiarazione di insolvenza, di cui all'art. 2 d.lgs. 270/99, alla dichiarazione di fallimento.

3 Considerazioni conclusive.

3.1 Il disegno di legge delega n. 1741 rischia di determinare dunque, con riguardo alla **riforma dell'amministrazione straordinaria**, una significativa degiurisdizionalizzazione delle procedure di salvataggio delle grandi imprese in crisi.

La proposta è quella della eliminazione della fase giurisdizionale introduttiva e di ogni fase giurisdizionale endoprocedimentale finalizzata alla verifica della sussistenza e della permanenza delle prospettive di salvataggio.

Potrebbe prodursi l'effetto che tutti i soggetti coinvolti nel dissesto della grande impresa, i fornitori, gli investitori, i risparmiatori ed i lavoratori perdano spazi di difesa e fasi in cui sono attualmente ammessi ad interloquire e difendere i loro interessi, sull'idoneità e l'adeguatezza dello strumento procedurale da adottare al fine di ottenere la tutela delle loro posizioni creditorie.

Viene eliminato il contraddittorio che attualmente si realizza nella fase prodromica all'emanazione della sentenza dichiarativa dell'insolvenza; vengono altresì eliminate la fase eventuale che scaturisce dall'impugnazione della stessa, nonché tutte le fasi endoprocedimentali di verifica della permanenza dei requisiti. L'effetto che ne scaturisce è l'enucleazione di una categoria di imprenditori esonerati dalla fase della verifica - in contraddittorio e secondo le regole del giusto processo - circa l'adeguatezza della procedura concorsuale adottata a far fronte alle esigenze di tutela concorrenti e contrapposte dei soggetti titolari di posizioni giuridiche coinvolte nel dissesto della grande impresa.

A prescindere dalla valutazione se la soluzione legislativa - che determina una cospicua sottrazione di spazi di giurisdizione a favore di poteri amministrativi, forse anche più incisivi, in capo al competente Ministro per lo sviluppo economico - sia causa o meno di una maggiore efficienza del sistema in termini di risposta sociale al problema delle grandi imprese in crisi, quel che occorre sottolineare è l'esigenza di **garantire comunque la salvaguardia di un fondamentale diritto, quale il diritto alla difesa ed al contraddittorio** della pletera di creditori che deve necessariamente trovare sbocco, prima o poi, nel sistema giurisdizionale. Se viene precluso l'esercizio del diritto alla difesa ed al contraddittorio, nella sua sede naturale, che è quella della procedura concorsuale, la risoluzione del conflitto sociale rischia di spostarsi verso altre aree della giurisdizione, determinando, nel medio e nel lungo termine, **negative ricadute sull'amministrazione della giustizia, anche in termini di tempestività della risposta alla domanda dei cittadini lesi nei loro diritti creditorie**.

Ciò detto in via generale, il primo dettaglio da sottoporre all'attenzione del Ministro attiene alla genericità della direttiva prevista nell'art. 1, quarto comma, lett. a) che, sebbene preveda la unificazione delle procedure regolate dal decreto legge n. 270/1999 e dal decreto legge n. 347/2003 ed indichi quale provvedimento iniziale della procedura il decreto di ammissione da parte del Ministro, non prevede, così come si legge nella relazione illustrativa, alcuna organica **"riunificazione"**, così come mancano precise indicazioni di coordinamento delle procedure attualmente vigenti.

Proprio la mancanza di chiarezza circa l'esperibilità o meno di taluni rimedi giurisdizionali può essere causa di conflitti ulteriori con effetti negativi sui carichi dei tribunali che si troveranno di fronte richieste di giustizia nella maggior parte dei casi non risolvibili per carenza di giurisdizione. Ciò determinerà un aggravio, con effetti negativi sull'efficienza e sul buon funzionamento degli uffici giudiziari, non correlato dal potere di offrire una risposta soddisfacente all'utente che chiede la risoluzione del conflitto. La mancanza di un previo esame circa la percorribilità della via della conservazione, attraverso una fase analoga a quella ora prevista dagli artt. 1-30 d.lgs. n. 270/90, insieme alla mancanza di previsione di un'interruzione e conversione della procedura quando il programma risulti non realizzabile, fanno pensare che, anche al di fuori della soluzione concordataria, la procedura possa risultare, al pari di quanto avvenne per l'originaria amministrazione straordinaria disciplinata dalla *vecchia Prodi*, un mero strumento per ammortizzare gli effetti della crisi dell'impresa di grandi dimensioni e consentire una metabolizzazione lenta della stessa da parte del sistema economico.

In sostanza, la previsione di cui all'art 1 lett. a) del disegno di legge delega che individua, quale provvedimento iniziale, il decreto di ammissione del Ministro dello sviluppo economico induce a riflessioni non positive per la mancata previsione di una fase di verifica circa la sussistenza di concrete prospettive di recupero. Il processo di degiurisdizionalizzazione tracciato nella delega rischia di determinare un solco significativo tra le procedure affidate ai tribunali e quelle affidate all'esecutivo con conseguente determinazione di un trattamento differenziato in situazioni identiche. Ineguale trattamento che, se riguardo al debitore potrebbe giustificarsi in ragione delle dimensioni dell'impresa e quindi dell'interesse pubblico sotteso all'ammortizzazione della crisi con il recupero dell'unità produttiva, non godrebbe però di analoga giustificazione in caso di mancanza *a priori* di *chances* di salvataggio. L'ammissione alla procedura si risolverebbe allora in un ingiustificato trattamento peggiore nei confronti di un numero considerevole di creditori i quali vedrebbero modificato il livello di tutela loro riservato in ragione delle dimensioni del debitore e non del grado di dissesto e/o l'entità dell'incapienza del patrimonio.

La mancanza di una procedura istruttoria davanti al tribunale, la mancanza di una fase di prodromica verifica dei requisiti per la dichiarazione di insolvenza e la prosecuzione dell'attività che caratterizza la struttura bi-fasica della *Prodi bis* porta con sé l'eliminazione della fase di pubblicità esterna riguardo all'inizio della fase di apertura della procedura e ciò rischia di ledere gravemente gli interessi di difesa del ceto creditorio. Il disegno di legge, attraverso l'estensione del sistema di accesso previsto dalla *Marzano*, elimina poi la fase che si svolge davanti al giudice, finalizzata all'accertamento dello stato di insolvenza attraverso l'audizione dell'imprenditore e dei creditori nonché la pubblicità tipica delle sentenze dichiarative di fallimento, con il connesso rimedio dell'opposizione ed eventualità della conversione in fallimento.

Emerge con evidenza che il decreto di immediata ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria del Ministro determina l'effetto di sottrarre a tutti i soggetti coinvolti nel dissesto un'importante fase di tutela giurisdizionale, con riflessi pregiudizievoli riguardo alla necessità di tutela indifferenziata ed in contrasto con i sistemi concorsuali europei. Il rischio è quello di riflessi negativi sul sistema economico nazionale in quanto gli imprenditori esteri che volessero fare entrare il grado di tutela riservato ai creditori nell'evenienza di crisi dell'impresa nel processo decisionale diretto a scegliere le imprese con le quali stabilire rapporti commerciali

ragionevolmente potrebbero essere indotti a ridurre i rapporti commerciali con le grandi imprese italiane.

Effettività della tutela ed adeguamento della sanzione, intesa in senso soprattutto civilistico fallimentare, sono la condizione che la Comunità europea ritiene irrinunciabile ai sensi dell'art 49 del Trattato per garantire a tutti i cittadini europei il diritto di circolazione dei capitali e dei servizi e la corretta concorrenza, considerata questa da norma successiva ma il cui presupposto è appunto il principio di cui all'art. 49. Senza circolazione dei capitali e delle imprese non vi è concorrenza comunitaria nei singoli mercati nazionali

Un imprenditore italiano di grande dimensione risulterebbe dotato di un vantaggio enorme nei confronti dei concorrenti europei operanti in Italia perché sarebbe svincolato da controlli effettivi sulla sua responsabilità anche personale verso un dissesto. Il creditore straniero del grande imprenditore italiano non avrebbe tutta la tutela che la corretta circolazione dei capitali secondo la giurisprudenza comunitaria richiede e non avrebbe quella che al creditore italiano viene garantita nel resto della comunità: priva di zone di protezione rispetto alla responsabilità dell'imprenditore medio. Questo sarebbe sbarramento alla libera circolazione dei servizi, delle imprese e dei capitali e sortirebbe un effetto anticoncorrenziale nell'ambito comunitario attesa la rilevanza comunitaria del mercato italiano.

Il caso Italia è da tempo in discussione perché la lentezza della giustizia italiana viene considerata ostacolo alla circolazione delle imprese e dei capitali. In questo modo il legislatore disattenderebbe i principi comunitari richiamati perspicuamente quanto all'Italia, giacché prevedrebbe tutele e sanzioni a difesa delle proibizioni, ancora più evanescenti. Ciò, questa volta, non più per carenza strutturale del servizio giustizia, ma addirittura per un regime consapevolmente introdotto.

3.2 La riforma dei reati fallimentari, da molti anni auspicata (il primo progetto di riforma complessiva risale al 1993) ripercorre il sistema oggetto di critica di tutta la dottrina: l'**abuso del sistema casistico e dei rinvii a catena** e mantiene una legislazione speciale, anziché introdurre i reati fallimentari in un nuovo titolo del codice penale.

E' vero che non è compito del C.S.M. soffermarsi sulla tecnica legislativa, ma è altrettanto vero che l'inesatta utilizzazione della tecnica è causa di incertezze interpretative che si ripercuotono sull'organizzazione sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Soprattutto se si considera che il d.d.l. in esame, come esplicitamente affermato nella relazione di accompagnamento, si propone la finalità di ridefinire il diritto penale fallimentare. L'impianto della novella vuole mutuare dalla disciplina attuale i punti di riferimento essenziali, collaudati da un periodo di vigenza piuttosto lungo e da un'esegesi assai consolidata. Così la relazione che accompagna il provvedimento chiarisce che i proponenti intendono mantenere: la concezione unitaria del reato; il ruolo centrale del provvedimento giudiziale; la medesima oggettività giuridica cioè l'interesse dei creditori.

Se si guarda più in particolare all'esegesi delle direttive in esame si può rilevare che il d.d.l.:

- depenalizza sostanzialmente (o riduce ai minimi termini) la rilevanza penale delle vicende che maturano all'interno delle più significative crisi d'impresa, quelle che approdano alla amministrazione straordinaria;

- per quella fascia di imprenditori individuali e collettivi ancora lambiti dalla legge penale fallimentare (coloro che non possono approdare all'amministrazione straordinaria) le più rilevanti violazioni (bancarotta fraudolenta patrimoniale e/o documentale) rilevano in quanto siano consumate nella fase terminale della gestione d'impresa.

Si tratta di direttive che suscitano molto perplessità per le considerazioni sopra illustrate nel dettaglio, a cui si rimanda. Particolarmente, in relazione alla introduzione **della zona di rischio di impresa** ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Invero, se la condotta è penalmente rilevante a condizione che intervenga "*contemporaneamente allo stato di insolvenza*" - in una situazione quindi nella quale pur mancando la dichiarazione giudiziale l'impresa è sostanzialmente insolvente in quanto non riesce più a fronteggiare i suoi debiti - ciò implica logicamente: a) che la più modesta distrazione è comunque rilevante a partire da questo momento; b) che nessuna distrazione, anche la più rilevante dal punto di vista dimensionale, sarà rilevante se la condotta è antecedente all'insolvenza; c) che non sarà rilevante il fatto che proprio una o più rilevanti aggressioni al patrimonio determinino lo stato di insolvenza, soltanto maturato il quale la eventuale pur minima distrazione diventa rilevante.

Insomma, un imprenditore che depreddasse il patrimonio dell'impresa ogni oltre ragionevole misura non sarebbe responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale se già l'impresa depredata non sia insolvente al momento in cui la condotta sia realizzata. Non più comoda per l'interprete è la seconda circostanza condizionante e cioè che la condotta sia tenuta "*contemporaneamente... al concreto pericolo dello stato di insolvenza*". Qui sembra allargarsi la maglia della "*zona di rischio*", anche se non è chiara l'estensione. Per un verso si potrebbe infatti sostenere che qui la condotta non rientra nel processo causale del dissesto ma interviene in una situazione in cui l'impresa è già a rischio d'insolvenza in ragione di eventi o comportamenti che prescindono dalla specifica condotta dissipatoria. Su questa via, si può arrivare a parificare l'imprenditore che - dissanguata l'impresa - consumi una ulteriore dissipazione quando sia già maturata l'insolvenza all'imprenditore che tenga il medesimo comportamento quando sia andato in crisi per una causa estranea alla sua volontà. Per altro verso si potrebbe sostenere che tra i fatti idonei ad integrare il pericolo d'insolvenza rientra la condotta dissipatoria e che quindi la distrazione è penalmente rilevante quando sia concretamente idonea a causare il dissesto. Così opinando si evita l'anzidetta disparità di trattamento ma si vanifica l'autonomia della bancarotta patrimoniale che coincide con la causazione dolosa del fallimento.

Riguardo alla potenziale sensibile **riduzione della pena prevista per la bancarotta fraudolenta**, che potrebbe essere determinata nel minimo tra i due ed i quattro anni e nel massimo tra gli otto ed i dodici anni, deve invece osservarsi che la previsione di una delega con ampio margine di discrezionalità nella fissazione della pena, con un minimo che può addirittura essere raddoppiato dal legislatore delegato, appare incoerente con le direttive di cui alla medesima lettera i) n. 2 e n. 3 (bancarotta preferenziale e bancarotta semplice) che invece contengono la delega entro un minimo ed un massimo predeterminati.

Inoltre, l'**eliminazione della fattispecie della bancarotta semplice documentale** potrebbe comportare l'impunità di condotte dell'imprenditore comunque lesive degli interessi coinvolti nel dissesto. Analoghe considerazioni devono svolgersi in considerazione del **ridimensionamento del delitto di bancarotta semplice impropria** in relazione al quale, nella previsione della condotta consistente nel cagionare o aggravare il dissesto mediante condotte o operazioni manifestamente

imprudenti o di pura sorte, si limita la punibilità ai casi commessi in danno di società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante. Limitazione che determina un'ingiustificata differenziazione di tutela tra creditori di società quotate e società non quotate; vi è inoltre una limitazione riferita alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, e ciò per l'ampio spazio che lascia all'interprete la nozione di "*misura rilevante*" in riferimento alla diffusione. Ingiustificata disparità di trattamento potrebbe inoltre rilevarsi in ragione della diversa disciplina riservata agli imprenditori dichiarati falliti in estensione.

Il trattamento penale previsto per il **soggetto al quale è esteso il fallimento** suscita poi perplessità, ove si consideri che di regola ad essere dichiarato fallito successivamente è l'imprenditore occulto, le cui responsabilità nella gestione dell'impresa emergono nel corso della procedura, appare evidente l'irragionevolezza di un regime sanzionatorio differenziato rispetto all'imprenditore o al socio solo formalmente tali ma in realtà semplice *prestanome* del reale imprenditore, nei confronti del quale la procedura fallimentare è di seguito estesa ai sensi dell'art. 147 l.f.. Non sembra poi ragionevole, una volta che è stata accertata la reale e piena responsabilità dell'imprenditore o socio occulto, con accertamento che ne ha determinato la dichiarazione di fallimento in estensione, per quale ragione il medesimo non debba poi rispondere anche del reato di bancarotta documentale di cui il c.d. "*uomo di paglia*" è eventualmente solo autore mediato. Irragionevole è pure la mancata previsione dell'irrogazione, nell'ipotesi di reato commesso da tale soggetto, della pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi di imprese commerciali.

La previsione che, operando sugli articoli 96 e 97 d.lgs. n. 270/99, esclude l'equiparazione agli effetti penali della dichiarazione di insolvenza, di cui all'art. 2 d.lgs. n. 270/99, alla dichiarazione di fallimento, determina poi un **grave vuoto di tutela penale in riferimento alle condotte distrattive degli amministratori delle grandi imprese in crisi** e, dunque, disparità di trattamento tra amministratori di piccole e medie imprese ed amministratori di grande imprese.

Sarebbe infine auspicabile l'introduzione di una **nuova fattispecie di reato per le ipotesi di dolosa inveritiera attestazione da parte del professionista** incaricato di attestare:

- la veridicità dei dati e la fattibilità della proposta di concordato preventivo;
- la fattibilità degli accordi di ristrutturazione previsti ex art. 182 bis l. fall.;
- la ragionevolezza del piano di risanamento previsto dalla lett. d) dell'art. 67 l. fall.

Ciò appare indispensabile in considerazione della centralità assunta dalle predette attestazioni le quali condizioneranno in maniera determinante l'affidamento dei creditori con titolo antecedente e successivo al deposito del piano e/o degli accordi, oltre che la progressione dei procedimenti verso le successive fasi.

La previsione di uno specifico apparato sanzionatorio penale, che si aggiungerebbe alla già esistente responsabilità di carattere civile (di natura contrattuale nei confronti del debitore che conferisce mandato al professionista ed extracontrattuale rispetto ai creditori ed agli altri terzi qualificati da un interesse giuridicamente apprezzabile al buon esito dei procedimenti), andrebbe accompagnata dalla introduzione di una **causa di esclusione della punibilità per l'ipotesi di reato della bancarotta preferenziale**, per tutti i casi in cui il pagamento oggettivamente preferenziale risulti eseguito in esecuzione di un piano concordatario, di accordi di ristrutturazione e di un piano di risanamento rispettivamente attestati, nella loro fattibilità o ragionevolezza, dal professionista iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

Le modifiche proposte potrebbero assicurare un rafforzamento dei nuovi strumenti di gestione della crisi d'impresa, alternativi rispetto alla liquidazione fallimentare.».